

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini

A. *Lettera della Comunità*

Bruxelles, 29 novembre 1993

Signor . . . ,

in riferimento alle consultazioni che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria in merito alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e considerato che è nell'interesse della Comunità e dell'Ungheria promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore dei vini, conformemente all'articolo 20, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 5 rispettivamente dell'accordo europeo di associazione e dell'accordo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento, tra la Comunità e l'Ungheria, firmati l'8 marzo 1993, le due parti hanno convenuto di accordarsi reciprocamente le concessioni tariffarie nei limiti quantitativi e alle condizioni seguenti:

1. L'Ungheria apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari della Comunità nel limite dei seguenti quantitativi:
 - 24 000 hl di vini, in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 21 della tariffa doganale ungherese;
 - 63 500 hl di vini, in recipienti di capacità superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 29 della tariffa doganale ungherese;
 - 2 500 hl di vini spumanti di qualità, prodotti o no in regioni determinate, ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92, contenuti in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 10 della tariffa doganale ungherese.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1º gennaio 1994, sulla base della tabella 1 allegata alla presente.

2. La Comunità apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari dell'Ungheria nel limite dei seguenti quantitativi:
 - 115 000 hl di vini di qualità, compresi i vini di qualità superiore e i vini di qualità recanti l'indicazione geografica «Tokaj», nonché vini recanti la denominazione «Taj-bor» (Country wine), conformemente alla legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e al regolamento applicativo n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti n. 7/1970 (FM) e n. 23/1992 (FM), in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 21 della nomenclatura combinata;
 - 70 000 hl di vini, in recipienti di capacità superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 29 della nomenclatura combinata;
 - 2 500 hl di vini spumanti di qualità, conformemente alla legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e al regolamento applicativo n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti n. 7/1990 (FM) e n. 23/1992 (FM), in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 10 della nomenclatura combinata.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1º gennaio 1994, sulla base della tabella 2 allegata alla presente.

3. I dazi doganali ridotti applicati nel limite dei quantitativi annui di cui ai punti 1 e 2 sono i seguenti:
 - a) per quanto concerne i dazi applicati dall'Ungheria all'importazione dei vini originari della Comunità:
 - nel 1993, 90 % del dazio di base;
 - nel 1994, 80 % del dazio di base;
 - nel 1995 e negli anni successivi, 70 % del dazio di base;
 - b) per quanto concerne i dazi applicati dalla Comunità all'importazione dei vini originari dell'Ungheria:
 - nel 1993, 80 % del dazio di base;
 - nel 1994, 60 % del dazio di base;
 - nel 1995 e negli anni successivi, 40 % del dazio di base.
4. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, un vino è considerato come originario della Comunità o dell'Ungheria se è stato elaborato a partire da uve fresche interamente prodotte e raccolte sul territorio della parte contraente di cui trattasi, conformemente alle disposizioni che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87.
5. Per quanto concerne i contingenti di cui ai punti 1 e 2, il periodo di contingentamento va dal 1º gennaio di un anno al 31 dicembre del medesimo anno. Se il presente accordo entra in vigore dopo il 1º gennaio 1993, i contingenti annui di cui ai punti 1 e 2 saranno adattati pro rata temporis.
6. L'importazione dei vini che beneficiano delle concessioni previste dal presente accordo sarà subordinata alla presentazione:
 - di un titolo d'importazione valido a decorrere dalla data del rilascio e sino alla fine del quarto mese successivo, senza tuttavia che la durata di validità possa oltrepassare la fine del periodo di contingentamento. Il regime d'attribuzione del titolo deve garantire un accesso senza discriminazioni agli operatori economici interessati. Esso può inoltre comportare un sistema di cauzione predisposto e gestito in modo tale che i quantitativi previsti possano essere effettivamente importati; a tal fine, le due parti si comunicano regolarmente informazioni sul numero dei titoli rilasciati e utilizzati; e
 - di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto dalle due parti, che figura su un elenco che sarà stabilito di comune accordo, il quale certifica che il vino di cui trattasi è conforme alle disposizioni dei punti 1, 2 e 4.
7. Le parti contraenti faranno in modo che i vantaggi reciproci concessi non siano compromessi da altre misure. In particolare, la parte contraente in causa rilascia, su richiesta, i titoli d'importazione di cui al punto 6 nel limite dei quantitativi convenuti al punto 1, evitando di prendere provvedimenti che potrebbero impedirne l'utilizzazione.
8. A richiesta di una delle parti avranno luogo consultazioni su qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Le due parti potranno modificarlo di comune accordo.
9. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica d'Ungheria.
10. Il presente accordo viene approvato dalle parti secondo le loro procedure.


Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ogni parte avrà notificato all'altra l'espletamento delle procedure previste al primo comma. Esso sarà limitato a un periodo iniziale che scade il 31 dicembre 1998. Nel corso del primo

semestre del 1998, saranno avviate consultazioni per decidere se e a quali condizioni l'accordo è prorogato.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Viglia gradire, Signor . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del
Consiglio dell'Unione europea*

A handwritten signature in black ink, appearing to be in cursive script, is positioned above a horizontal line. The signature is fluid and expressive, with a prominent upward stroke on the left and a long, sweeping line extending towards the right.

ALLEGATO

Maggiorazioni dei contingenti di vini di cui ai punti 1 e 2

Tabella 1

Quantitativi di vini originari della Comunità soggetti a riduzioni tariffarie

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21	Vini di uve fresche	24 000	28 500	33 000	37 500	42 000	46 500
ex 2204 29		63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, prodotti o no in regioni determinate, in recipienti di capacità non superiore a 2 l	2 500	2 650	2 750	2 875	3 000	3 150

Tabella 2

Quantitativi di vini originari dell'Ungheria soggetti a riduzioni tariffarie

Codice NC	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità superiore e i vini di qualità recanti l'indicazione geografica «Tokaj», nonché vini recanti la denominazione «Tajbor»	115 000	130 000	145 000	160 000	175 000	190 000
ex 2204 29	Vini di uve fresche	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, in recipienti di capacità non superiore a 2 l	2 500	2 700	2 900	3 100	3 300	3 500

B. *Lettera dell'Ungheria*

Bruxelles, 29 novembre 1993

Signor . . . ,

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua pregiata lettera in data odierna, così formulata:

«In riferimento alle consultazioni che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria in merito alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e considerato che è nell'interesse della Comunità e dell'Ungheria promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore dei vini, conformemente all'articolo 20, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 5 rispettivamente dell'accordo europeo di associazione e dell'accordo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento, tra la Comunità e l'Ungheria, firmati l'8 marzo 1993, le due parti hanno convenuto di accordarsi reciprocamente le concessioni tariffarie nei limiti quantitativi e alle condizioni seguenti:

1. L'Ungheria apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari della Comunità nel limite dei seguenti quantitativi:

- 24 000 hl di vini, in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 21 della tariffa doganale ungherese;
- 63 500 hl di vini, in recipienti di capacità superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 29 della tariffa doganale ungherese;
- 2 500 hl di vini spumanti di qualità, prodotti o no in regioni determinate, ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92, contenuti in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 10 della tariffa doganale ungherese.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1º gennaio 1994, sulla base della tabella 1 allegata alla presente.

2. La Comunità apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari dell'Ungheria nel limite dei seguenti quantitativi:

- 115 000 hl di vini di qualità, compresi i vini di qualità superiore e i vini di qualità recanti l'indicazione geografica "Tokaj", nonché vini recanti la denominazione "Taj-bor" (Country wine), conformemente alla legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e al regolamento applicativo n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti n. 7/1970 (FM) e n. 23/1992 (FM), in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 21 della nomenclatura combinata;
- 70 000 hl di vini, in recipienti di capacità superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 29 della nomenclatura combinata;
- 2 500 hl di vini spumanti di qualità, conformemente alla legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e al regolamento applicativo n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti n. 7/1990 (FM) e n. 23/1992 (FM), in recipienti di capacità non superiore a 2 l, della sottovoce ex 2204 10 della nomenclatura combinata.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1º gennaio 1994, sulla base della tabella 2 allegata alla presente.

3. I dazi doganali ridotti applicati nel limite dei quantitativi annui di cui ai punti 1 e 2 sono i seguenti:

a) per quanto concerne i dazi applicati dall'Ungheria all'importazione dei vini originari della Comunità:

- nel 1993, 90 % del dazio di base;
- nel 1994, 80 % del dazio di base;
- nel 1995 e negli anni successivi, 70 % del dazio di base;

b) per quanto concerne i dazi applicati dalla Comunità all'importazione dei vini originari dell'Ungheria:

- nel 1993, 80 % del dazio di base;
- nel 1994, 60 % del dazio di base;
- nel 1995 e negli anni successivi, 40 % del dazio di base;

4. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, un vino è considerato come originario della Comunità o dell'Ungheria se è stato elaborato a partire da uve fresche interamente prodotte raccolte sul territorio della parte contraente di cui trattasi, conformemente alle disposizioni che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87.

5. Per quanto concerne i contingenti di cui ai punti 1 e 2, il periodo di contingentamento va dal 1º gennaio di un anno al 31 dicembre del medesimo anno. Se il presente accordo entra in vigore dopo il 1º gennaio 1993, i contingenti annui di cui ai punti 1 e 2 saranno adattati pro rata temporis.

6. L'importazione dei vini che beneficiano delle concessioni previste dal presente accordo sarà subordinata alla presentazione:

- di un titolo d'importazione valido a decorrere dalla data del rilascio e sino alla fine del quarto mese successivo, senza tuttavia che la durata di validità possa oltrepassare la fine del periodo di contingentamento. Il regime d'attribuzione del titolo deve garantire un accesso senza discriminazioni agli operatori economici interessati. Esso può inoltre comportare un sistema di cauzione predisposto e gestito in modo tale che i quantitativi previsti possano essere effettivamente importati; a tal fine, le due parti si comunicano regolarmente informazioni sul numero dei titoli rilasciati e utilizzati; e
- di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto dalle due parti, figurante su un elenco che sarà stabilito di comune accordo, il quale certifica che il vino di cui trattasi è conforme alle disposizioni dei punti 1, 2 e 4.

7. Le parti contraenti faranno in modo che i vantaggi reciproci concessi non siano compromessi da altre misure. In particolare, la parte contraente in causa rilascia, su richiesta, i titoli d'importazione di cui al punto 6 nel limite dei quantitativi convenuti al punto 1, evitando di prendere provvedimenti che potrebbero impedirne l'utilizzazione.

8. A richiesta di una delle parti avranno luogo consultazioni su qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Le due parti potranno modificarlo di comune accordo.

9. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica d'Ungheria.

10. Il presente accordo viene approvato dalle parti secondo le loro procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui ogni parte avrà notificato all'altra l'espletamento delle procedure previste al primo comma. Esso sarà limitato a un periodo iniziale che scade il 31 dicembre 1998. Nel corso del primo semestre del 1998, saranno avviate consultazioni per decidere se e a quali condizioni l'accordo è prorogato.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho il piacere di confermarLe l'accordo del governo del mio paese sul contenuto della suddetta lettera.

Voglia gradire, Signor . . ., i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo della
Repubblica d'Ungheria*



ALLEGATO

Maggiorazioni dei contingenti di vini di cui ai punti 1 e 2

Tabella 1

Quantitativi di vini originari della Comunità soggetti a riduzioni tariffarie

Codice della tariffa doganale ungherese	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21	Vini di uve fresche	24 000	28 500	33 000	37 500	42 000	46 500
ex 2204 29		63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, prodotti o no in regioni determinate, in recipienti di capacità non superiore a 2 l	2 500	2 625	2 750	2 875	3 000	3 150

Tabella 2

Quantitativi di vini originari dell'Ungheria soggetti a riduzioni tariffarie

Codice NC	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità superiore e i vini di qualità recanti l'indicazione geografica «Tokaj», nonché vini recanti la denominazione «Tajbor»	115 000	130 000	145 000	160 000	175 000	190 000
ex 2204 29	Vini di uve fresche	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, in recipienti di capacità non superiore a 2 l	2 500	2 700	2 900	3 100	3 300	3 500

DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE IL PUNTO 1 DELL'ACCORDO

Ai fini dell'applicazione delle sottovoci 2204 21-018 e 2204 29-012 della tariffa doganale ungherese, è considerato come «Kommersz bor» un vino destinato ad essere trasformato, che non può essere consumato tal quale né essere messo in circolazione per il consumo umano diretto.

I vini di uve fresche arricchiti di alcole sono classificati nelle sottovoci 2204 21-027 e 2204 29-021 della tariffa doganale ungherese.

I vini liquorosi, detti anche «vini da dessert», sono classificati nelle sottovoci 2204 21-036 e 2204 29-030 della tariffa doganale ungherese.

Pertanto, i vini di uve fresche diversi da quelli di cui al primo, al secondo e al terzo comma sono classificati nelle sottovoci 2204 21-993 e 2204 29-997 della tariffa doganale ungherese.

La classificazione di un vino in una delle sottovoci di cui al primo paragrafo è subordinata alla presentazione di un certificato le cui modalità di compilazione saranno fissate conformemente al disposto del punto 6, secondo trattino dell'accordo.